

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 137 del 6 Novembre 2012

OGGETTO: *applicazione art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 al contratto Rep. 28/12 stipulato in data 21.03.2012 con la Kaltek Srl*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola C1;
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha aggiunto all'art.6 della L.R. n. 28 del 24.12.2003, tra l'altro,
 - il comma 15, sostituito dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, che stabilisce: " la So.Re.Sa., centrale unica d'acquisto, è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.";
 - il comma 16 che stabilisce: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

1



- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA S.p.a. le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.09 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato degli acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;
- che in data 18 luglio 2011 il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore sanitario ha emanato il decreto n. 58 recante "Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione degli acquisti", con il quale, recependo i nuovi interventi normativi, ha dettagliato le nuove modalità di programmazione ed acquisizione centralizzata dei beni, attrezzature e servizi sanitari e non della stazione appaltante regionale;

VISTO l'art. 15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che dispone quanto segue: "ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012";

CONSIDERATO, in particolare

- che con Determina del Direttore Generale n. 17 del 08.03.2012 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara per la fornitura triennale di "Flaconi vuoti per l'affido di metadone", tra il quale i lotti nn. 1a, 1b e 1c per un valore complessivo triennale di € 358.064,10 alla ditta Kaltek Srl e, in data 21.03.2012 si procedeva alla stipula del relativo contratto portante il numero di repertorio 28/12;

RILEVATO

- che al fine di ottemperare alla prescrizione di cui all'art. 15, c.13, lett. a) D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, ed al fine di non ridurre il livello qualitativo delle prestazioni, la Soresa con nota prot. U012390 del 20.09.2012 ha, pertanto, prioritariamente richiesto alla Kaltek Srl la disponibilità alla riduzione, in linea con la norma in parola, dei corrispettivi del contratto Rep. 28/12;

PRESO ATTO

- che con nota acquisita al prot. Soresa n. E013347 in data 09.10.2012 la Kaltek Srl ha comunicato l'impossibilità ad accedere alla richiesta di Soresa;

RITENUTO

- di dover conseguentemente dare attuazione alla norma soprarichiamata procedendo alla riduzione dei quantitativi contrattualizzati per il periodo decorrente dal 07/07/2012 e fino alla naturale scadenza del contratto Rep. 28/12 prevista per il 21/03/2015, trattandosi di contratto avente ad oggetto flaconi vuoti per l'affido di metadone, nella misura di seguito indicata:

-contratto Rep. 28/12:

- lotto n. 1a: riduzione del fabbisogno di 67 "flaconi da 10ml in pvc";
- lotto n. 1b: riduzione del fabbisogno di 67.947 "flaconi da 25-30ml in pvc";
- lotto n. 1c: riduzione del fabbisogno di 18.465 "flaconi da 100-125ml in pvc";

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli giusta verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.06.2012,

DETERMINA

1) di ridefinire il fabbisogno triennale relativo ai lotti nn. 1a, 1b e 1c della procedura di gara per la fornitura triennale di "Flaconi vuoti per l'affido di metadone", aggiudicato alla ditta Kaltek Srl - contratto Rep. 28/12 così come di seguito specificato:

- lotto n. 1a: fabbisogno complessivo 1.433 "flaconi da 10ml in pvc";
- lotto n. 1b: riduzione del fabbisogno di 1.460.853 "flaconi da 25-30ml in pvc";
- lotto n. 1c: riduzione del fabbisogno di 396.999 "flaconi da 100-125ml in pvc";

2) di dare atto che il risparmio conseguito per effetto della riduzione dei fabbisogni è pari a **€ 15.914,01** per il contratto **Rep. 28/12** così come di seguito specificato per singolo lotto:

- lotto n. 1a: risparmio di € 6,63;
- lotto n. 1b: risparmio di € 9.444,63;
- lotto n. 1c: risparmio di € 6.462,75.

3) di notificare il presente provvedimento alla Kaltek Srl ed alle AA.SS.LL. e AA.OO. della Regione Campania.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.